



Citta di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 01/12/2004

GC N. 462

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R. 31/2004, NONCHE' DELL'ART. 32, COMMA 40, L. 326/2003.

L'anno duemilaquattro addì uno del mese di Dicembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Zaninello Angelo.

Presenti gli Assessori comunali:

		PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	Sindaco	X	
2 - Imberti Roberto	Vice Sindaco	X	
3 - Anselmino Roberto	Assessore	X	
4 - Patrizio Angelo	Assessore		X
5 - Riboldi Rosa	Assessore	X	
6 - Russomando Damiano	Assessore	X	
7 - Trezzi Siria	Assessore	X	
8 - Mauri Roberto	Assessore	X	
9 - Viapiana Giuliano	Assessore		X

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Arena Piero Andrea.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

N° proposta: 20425

OGGETTO

APPROVAZIONE DI TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R. 31/2004, NONCHE' DELL'ART. 32, COMMA 40, L. 326/2003.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n° 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n° 326 e in particolare, l'art. 32, che ha introdotto la sanatoria degli abusi edili realizzati entro il 31 marzo 2003;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 196/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 luglio 2004, con la quale si dichiara la parziale illegittimità costituzionale di alcuni commi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n° 269 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non prevede che le Regioni disciplinino con legge gli aspetti di propria competenza entro un termine congruo;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2004, n° 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", che, in accoglimento delle indicazioni della Consulta, fissa un termine di quattro mesi entro cui le Regioni possono emanare una propria disciplina in materia di condono edilizio e, conseguentemente, dispone che il nuovo termine per la presentazione delle domande di condono sia il 10 dicembre 2004;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n° 31 "Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi", pubblicata sul B.U.R.L n. 45, 1° Supplemento Ordinario del 05.11.2004, e, in particolare, l'art. 4, che stabilisce la possibilità per il Comune di definire, con un proprio provvedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale i termini, le modalità di versamento e l'incremento degli oneri di urbanizzazione, nonché relative anticipazioni, connessi alla sanatoria delle opere abusive, fino al massimo del 50, 30 e 20 per cento, rispettivamente per le tipologie di illecito riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 definiti nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003;

RICHIAMATO il comma 40 del citato D.L. 269/2003, così come successivamente convertito e modificato, che dispone che all'istruttoria delle domande di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie e che può essere determinato dall'Amministrazione Comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 49, della L. 662/1996;

RAVVISATA pertanto la necessità di fissare l'incremento degli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione di opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all'allegato 1 al D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, nonché dei predetti diritti ed oneri da utilizzare per la connessa attività istruttoria e di stabilire i termini di versamento degli oneri da corrispondere relativamente alla domanda di sanatoria;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno, al fine di combattere il fenomeno dell'abusivismo edilizio, differenziare le tariffe afferenti gli oneri di urbanizzazione per le pratiche di condono edilizio rispetto alle ordinarie istanze di permesso di costruire corredate dalle verifiche di conformità con la normativa ed i regolamenti vigenti, aumentandoli della percentuale massima prevista dalla normativa regionale, avvalendosi di tale facoltà al fine anche di compensare i maggiori oneri conseguenti al condono in termini di costi infrastrutturali nell'interesse generale, applicando altresì l'incremento massimo previsto per il progetto finalizzato per l'istruttoria connessa al rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria;

VISTA la legge 28 febbraio 1985 n. 47, testo vigente;

VISTA la legge 23 dicembre 1996 n. 662;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 32 della legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione e modificazione del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 convertito con modificazioni dalla Legge n. 191 del 30 luglio 2004;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 2004 n. 31;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267

Con voti unanimi espressi in forma legale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l'incremento di tutti gli oneri di urbanizzazione come indicati nella tabella sub1), che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, spettanti al Comune per le relative fattispecie di opere edilizie abusive, da applicare, sulle somme dovute ai fini del rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria, a tutte le domande presentate e da presentare, ai sensi della L. 326/2003 e della L.R. n. 31/2004, nella misura massima consentita dall'art. 4, comma 1° della L.R. 31/2004 per le rispettive tipologie di abuso indicate ai numeri 1, 2 e 3 di cui all'allegato 1 del Decreto Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003 e precisamente:
 - Tipologia 1 – incremento oneri 50 (*cinquanta*) per cento;
 - Tipologia 2 – incremento oneri 30 (*trenta*) per cento;
 - Tipologia 3 – incremento oneri 20 (*venti*) per cento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l'incremento del 10 (*dieci*) per cento sugli oneri di urbanizzazione, sul contributo sul costo di costruzione e sui diritti di segreteria spettanti al Comune, da applicare a tutte le domande presentate e da presentare, come indicati nella tabella sub2), che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e da destinarsi al progetto finalizzato

all'istruttoria delle pratiche stesse come previsto dall'art. 32, comma 40 Legge n. 326/2003;

3. di fissare, ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 31/2004, la quota da versare a cura dei richiedenti la sanatoria, a titolo di anticipazione, all'atto della presentazione delle domande in sanatoria, nella misura del 30 (*trenta*) per cento degli oneri di urbanizzazione calcolati in via presuntiva, in base alla tabella D allegata al Decreto Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003;
4. di stabilire che l'importo definitivo degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e dei diritti di segreteria sarà determinato dal Comune nel titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero direttamente dal richiedente la sanatoria in caso di applicazione della disciplina di cui al comma 37° dell'art. 32 del Decreto Legge 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere successivamente l'eventuale conguaglio;
5. di stabilire che, per le domande presentate ai sensi della Legge 326/2003, gli oneri di urbanizzazione, il contributo sul costo di costruzione e i diritti di segreteria dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, come incrementate dai criteri della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6° della L.R. 31/2004;
6. di stabilire che l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e dei diritti di segreteria sia corrisposto con pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica, che potrà avvenire anche a mezzo di raccomandata A/R, dell'avviso di avvenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;
7. di stabilire che il pagamento del contributo di costruzione sia eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente postale numero 46740353 intestato a Comune di Cinisello Balsamo - servizi diversi - Servizio Tesoreria - 20092 Cinisello Balsamo sul quale dovranno essere riportati l'importo, gli estremi identificativi e l'indirizzo del richiedente nonché, nello spazio riservato alla causale, la dicitura: "Condono Edilizio 2004";
8. di iscrivere le somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione, di contributo sul costo di costruzione per la sanatoria degli abusi edilizi denunciati ai sensi della L. 326/2003 al Codice 4050890 – Capitolo 890/8 del Bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2005-2007 in programmazione;
9. di imputare le relative somme destinate a far fronte ai costi di istruttoria inerente il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria, come previsto dall'art. 32, comma 40 Legge n. 326/2003, al Codice 1090101 Capitolo 991001/0 del Bilancio di previsione 2004";
10. di demandare al dirigente del Settore Gestione del Territorio, con successivi atti, la definizione del progetto finalizzato all'istruttoria delle pratiche edilizie di condono presentate ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 31/2004;

